



Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

1896

Roma — Giovedì 13 Agosto

Numero 192

DIREZIONE

a Larga nel Palazzo Baleani

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi.

AMMINISTRAZIONE

in Via Larga nel Palazzo Baleani

Abbonamenti

presso l'Amministrazione: anno L. 32; semestre L. 17; trimestre L. 9
 a domicilio e nel Regno: > 36; > 19; > 10
 Stati dell'Unione postale: > 83; > 41; > 22
 Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali.
 Abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli
 si postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziari. L. 0.25 } per ogni linea o spazio di linea.
 Altri annunzi > 0.30 }
 Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla
 Amministrazione della Gazzetta
 Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in
 testa ai fogli degli annunzi.

Numero separato in Roma cent. 10 — nel Regno cent. 15 — arretrato in Roma cent. 20 — nel Regno cent. 30 — all'Estero cent. 25
 Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo si aumenta proporzionatamente.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

decreti: R. decreto n. 360 col quale viene istituita in
 na e annessa al Liceo Musicale di Santa Cecilia una Scuola
 recitazione e se ne approva il Regolamento ed il Ruolo organico
 R. decreto n. CCCIX (Parte supplementare) che porta mo-
 cazioni allo Statuto organico della Cassa di risparmio di Fa-
 ano — R. decreto n. CCCXI (Parte supplementare) col quale
 Finasio pareggiato annesso al Collegio « Maria Luigia » in
 rma è dichiarato governativo ed unito al R. Liceo « Roma-
 si » — R. decreto n. CCCXIV (Parte supplementare) che sop-
 ime l'Accademia Fisiso-medico-statistica di Milano — R. decreto
 CCCXVI (Parte supplementare) che autorizza la institu-
 me della Nuova Cassa di Risparmio in Senigallia — **Ministero**
l'Interno: Disposizioni fatte nel personale dell'Amministra-
 one carceraria — **Ministero del Tesoro - Direzione Generale**
 Debito Pubblico - Rettifica d'intestazione — Avviso per rince-
 one di certificato — Avviso per smarrimento di ricevuta —
Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio: Disposi-
 mi fatte nel personale dell'Amministrazione metrica e del sag-
 o — Conferma nella carica del R. Commissario presso la Cassa
 risparmio di Muro Lucano (Potenza) — Modificazione di de-
 ceto.

PARTE NON UFFICIALE

o Estero — **Notizie varie** — Telegrammi dell'Agenzia Ste-
 ni — **Bollettino meteorico** — Listino ufficiale della Borsa
 Roma — **Inserzioni.**

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Numero 360 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei de-
 del Regno, contiene il seguente decreto:

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
 RE D'ITALIA.

aduta la legge che approva il bilancio del Mini-
 o della Pubblica Istruzione per l'esercizio finan-
 o 1896-97;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di
 Stato per la Pubblica Istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A decorrere dal 1° luglio 1896, è istituita in Roma
 e annessa al Liceo Musicale di Santa Cecilia una
 Scuola di recitazione.

Art. 2.

Sono approvati per essa Scuola il Regolamento ed
 il Ruolo organico annessi al presente decreto e fir-
 mati, d'ordine Nostro, dal predetto Nostro Ministro.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del si-
 gillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta Ufficiale
 delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando
 a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 luglio 1896.

UMBERTO.

E. GIANTURCO.

Visto, Il Guardasigilli: G. COSTA.

REGOLAMENTO

della Scuola di Recitazione annessa al Liceo Musicale
 di Santa Cecilia in Roma

Art. 1.

La Scuola di Recitazione, annessa al Liceo Musicale di Santa
 Cecilia in Roma, ha per fine l'insegnamento teorico-pratico del-
 l'arte drammatica.

Art. 2.

La Scuola è posta sotto la vigilanza del Presidente della R.
 Accademia di Santa Cecilia, il quale ne ha la rappresentanza
 legale e corrisponde col Ministero.

Art. 3.

La Scuola ha: una Direttrice e maestra primaria, un maestro
 primario, un maestro secondario, un maestro aggiunto ed una
 maestra aggiunta.

Il maestro primario sarà nominato in seguito a concorso.

Art. 4.

Alla Direttrice è affidato l'indirizzo artistico e didattico della Scuola. Ella risponde dello svolgimento del programma degli studi, stabilisce gli orari, sceglie il Repertorio e dirige le prove e gli esperimenti.

Art. 5.

La durata normale dell'insegnamento sarà di tre anni, così ripartiti:

1° anno — Lettura, pronunzia, esercitazioni di memoria, ecc.
2° e 3° anno — Insegnamento dell'arte scenica e del gesto, interpretazione dei caratteri; esperimenti privati e pubblici.

Dopo il 3° anno gli alunni potranno ottenere il diploma di licenza.

Art. 6.

Sarà in facoltà della Direttrice di passare l'alunno dal 1° al 2° corso, trovando in esso attitudini speciali per l'arte drammatica.

L'alunno che dopo tre mesi avrà dato prova di non avere attitudine all'arte sarà rimandato.

Art. 7.

Le lezioni saranno quotidiane, esclusi i giorni festivi, secondo il calendario scolastico.

Art. 8.

Gli alunni debbono assistere a tutte le lezioni, a tutte le prove e gli esperimenti, vi abbiano parte o no.

Di ogni assenza non giustificata, gl'insegnanti terranno conto in apposito registro.

Art. 9.

Nessun alunno potrà prendere parte a recite pubbliche o private estranee alla scuola.

Art. 10.

Gli alunni che mancano ai loro doveri possono essere puniti, secondo la gravità della mancanza:

a) con ammonizione della Direttrice, avvertendone la famiglia;

b) con l'allontanamento temporaneo dalla Scuola;

c) con l'espulsione.

La seconda punizione sarà inflitta, su proposta della Direttrice, dal Presidente dell'Accademia; per la terza occorrerà la sanzione del Ministero.

Art. 11.

Gli esperimenti saranno quattro all'anno, nei giorni che verranno destinati dalla Direttrice, d'accordo col Presidente o col Direttore del Liceo di S. Cecilia.

Alla fine di ogni anno scolastico sarà dato un saggio pubblico e solenne con invito alle autorità.

Art. 12.

Frequenteranno la Scuola di Recitazione gli alunni destinati all'arte lirica, nei giorni scelti dal Direttore del Liceo.

Questo insegnamento speciale sarà impartito dalla Direttrice, la quale potrà farsi coadiuvare da uno degli insegnanti da lei scelto.

Art. 13.

Gli abiti in costume e gli abbigliamenti speciali, richiesti per gli esperimenti e per il saggio finale, sono a carico della Scuola, e la Direttrice dovrà curarne il carattere e la proprietà.

A carico degli alunni resta tutto ciò che costituisce il basso vestiario.

Art. 14.

Del conferimento del diploma di licenza giudicherà una Commissione composta della Direttrice e degli insegnanti della Scuola e presieduta dal Presidente dell'Accademia.

Nella Commissione per gli esami d'arte scenica agli artisti di canto interverrà con voto deliberativo il Direttore del Liceo.

I diplomi di licenza saranno firmati dal Presidente e dalla Direttrice.

Art. 15.

Per essere ammessi alla Scuola di Recitazione occorre avere

non meno di 14 anni per i maschi e di 12 le femmine; non avere poi oltrepassati i 22 per gli uomini e i 20 per le donne, salvo il caso di dispensa di età concessa dal Ministro della Pubblica Istruzione.

Art. 16.

Le domande di ammissione, in carta bollata da L. 0,50, devono essere indirizzate al Presidente della R. Accademia di S. Cecilia e corredate dall'atto di nascita, dai certificati di buona condotta e di vaccinazione e, per gli aspiranti minorenni, dal consenso scritto dei genitori o di chi ne abbia autorità.

Occorre altresì presentare l'attestato di licenza elementare.

Art. 17.

Per tutt'i casi, riferentisi all'ordine e alla disciplina, non contemplati nel presente Regolamento, si applicherà il Regolamento generale del Liceo musicale.

Roma, addì 26 luglio 1896.

Visto, d'ordine di S. M.

Il Ministro della Pubblica Istruzione
E. GIANTURCO.

RUOLO organico della Regia Scuola di Recitazione annessa al Liceo musicale di Santa Cecilia in Roma

Direttrice o maestra primaria	. L.	4000
Maestro primario	> 3500
Maestro secondario	> 2200
Maestro aggiunto	> 1200
Maestra aggiunta	> 1200

Totale . L. 12100

Roma, addì 26 luglio 1896.

Visto, d'ordine di S. M.

Il Ministro della Pubblica Istruzione
E. GIANTURCO.

Il Numero CCCIX (Parte supplementare) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA

Veduta la deliberazione presa dalla Società della Cassa di risparmio di Fabriano nell'adunanza del giorno 7 maggio 1896, in ordine alla modificazione degli articoli 15 e 28 dello Statuto organico della Cassa medesima;

Veduta la legge 15 luglio 1888 n. 5516 (serie 3^a);
Sentito il Consiglio di Stato;

Sopra la proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'Agricoltura, l'Industria ed il Commercio;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Allo Statuto organico della Cassa di risparmio di Fabriano, approvato con Regio decreto 31 dicembre 1891 n. CCCCLVI (Parte supplementare) sono apportate le modificazioni seguenti:

Alle parole dell'articolo 15: « a vista da L. 0,25 a L. 100, con preavviso di una settimana da L. 100 a L. 500 sono sostituite le altre: « a vista da L. 0,25 a L. 50, con preavviso di una settimana da L. 50 a L. 500. »

All'articolo 28 è sostituito il seguente:

« La somma complessiva dei mutui e conti cor-